

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1992

relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dall'Ungheria e recante modifica delle decisioni 82/8/CEE, 91/449/CEE e 92/322/CEE

(93/20/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 e 22,

considerando che, con la decisione 82/8/CEE⁽³⁾, la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dall'Ungheria;

considerando che, con la decisione 92/322/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dall'Ungheria di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le competenti autorità veterinarie ungheresi hanno rilevato focolai di peste suina classica nella contea di Békés;

considerando che tale situazione costituisce un grave rischio sanitario per la Comunità europea; che pertanto la Commissione ha stabilito, con decisione 92/539/CEE, di sospendere le importazioni, in provenienza dall'Ungheria, di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma suino, di embrioni suini e di prodotti a base di carni suine, esclusi quelli che hanno subito un trattamento termico completo⁽⁶⁾;

considerando che le competenti autorità veterinarie ungheresi hanno adottato tutte le misure di polizia sanitaria occorrenti, tra le quali il divieto di procedere a spostamenti di suini vivi, di carni suine e di determinati

prodotti a base di carni suine dalla summenzionata contea al resto del paese;

considerando che, in seguito a una missione effettuata dalla Commissione in Ungheria, la situazione è attualmente sotto controllo; che ora è quindi possibile regionalizzare l'Ungheria, in modo da autorizzare le importazioni di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine in provenienza da tale paese, esclusa la contea di Békés;

considerando che i pertinenti certificati di polizia sanitaria devono essere modificati in conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici della specie suina, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine, compresi i cinghiali, in provenienza dall'Ungheria, eccettuata la contea di Békés. Le importazioni da tale contea sono tuttavia ammesse, qualora i prodotti abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o un altro trattamento tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 70 °C, oppure siano stati sottoposti a un trattamento consistente in una fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, nel caso di prosciutti di peso non inferiore a 5,5 kg aventi le seguenti caratteristiche:

- valore aW non superiore a 0,93
- valore pH non superiore a 6.

Articolo 2

L'allegato A della decisione 82/8/CEE è modificato come segue:

- 1) dopo la voce «Paese speditore: Ungheria» sono aggiunti i termini «(esclusa, nel caso delle carni suine fresche, la contea di Békés)»;
- 2) al punto IV, paragrafo 1, primo trattino, dopo i termini «in territorio ungherese» sono aggiunti i termini «(esclusa, nel caso dei suini macellati dopo il 1° settembre 1992, la contea di Békés)».

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9.

(4) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

(5) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 68.

Articolo 3

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue :

- 1) nell'allegato A, parte II, dopo il nome « Ungheria » sono aggiunti i termini : « (esclusa, nel caso dei prodotti a base di carne di suini macellati dopo il 1° settembre 1992, la contea di Békés) »;
- 2) nell'allegato D, parte II, l'« Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria riportato nella parte I » è completato con l'aggiunta dell'Ungheria.

Articolo 4

La decisione 92/322/CEE è modificata come segue :

- 1) negli allegati C e D, dopo i termini « Paese esportatore : Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa la contea di Békés) »;

- 2) negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1), dopo il termine « l'Ungheria » sono aggiunti i termini « (esclusa la contea di Békés) ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione